



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI
E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio "pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05.08.2014, con il quale si delegano i dirigenti dell'Area e dei Servizi di questo Dipartimento alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO l'art. 142, comma 1, lett. a) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (prima art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di notevole interesse paesaggistico, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del T.U. 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**REGIONE SICILIANA**

VISTO il D.D.G. n. 3313 del 12.11.2013, prenotato in entrata al n. 2044, cap. 1987, in data 03.12.2013 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti della ditta [REDACTED], ai sensi dell'art. 167 de D. Lgs. n. 42/2004, già art. 164 del Testo Unico 490/99, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 2.708,61 per la realizzazione di un edificio per civile abitazione ad una sola elevazione fuori terra;

VISTE le note, datate 20.02.2014 e 31.03.2014, spedita dal suddetto sig. [REDACTED], qui pervenute rispettivamente il 25.02.2014 e il 04.04.2014, da cui risulta che le attuali proprietarie dell'immobile di che trattasi sono, le signore [REDACTED];

VISTA la nota n. 17597 dell' 11.04.2014, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 nei confronti delle signore [REDACTED];

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.G. n. 3313 del 12.11.2013, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti delle signore [REDACTED], in qualità di attuali proprietarie del fabbricato di che trattasi;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.G. n. 3313 del 12.11.2013 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dovere revocare il proprio decreto n. 3313 del 12.11.2013;

ACCERTATO che le signore [REDACTED] sono le attuali proprietarie del fabbricato per civile abitazione ad una sola elevazione fuori terra, sito nel comune di Portopalo di Capo Passero (SR) – [REDACTED], realizzato abusivamente;

CONSIDERATO che l' opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

VISTA la nota n. 637 del 12.06.2002, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo n. 490 del 29.10.1999, oggi art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopra citata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- vengano rimosse le tettoie in eternit colorato e sostituite con analoghe con travi e tavolato ligneo e relativo manto di tegole curve tipo coppi alla siciliana;
- tutte le opere in conglomerato cementizio a vista siano rivestite con pietra naturale;
- la copertura del fabbricato rurale in eternit venga sostituita con travi e tavolato ligneo e relativo manto di tegole curve tipo coppi alla siciliana;
- l'area esterna venga opportunamente piantumata con essenze arboree autoctone al fine di attenuare l'aspetto delle opere con il contesto paesaggistico vincolato;

VISTA la scheda prot. n. 11660 dell'11.07.2011, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.l. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro 1.418,75 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 5,25% del valore delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di lieve interesse paesaggistico;

**REGIONE SICILIANA**

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 637 del 12.06.2002, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n.11660 dell'11.07.2011, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere abusive in Euro 2.708,61;

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha affermato in materia di illeciti edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che *“è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito, ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene”* (C.G.A. 10.11.2009, n. 1049; T.A.R. Sicilia-Palermo, 29.11.2010, n. 14198);

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi su esposti, è **revocato** il D.D.G. n. n. 3313 del 12.11.2013, prenotato in entrata al n. 2044, cap. 1987, in data 03.12.2013 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, notificato con provvedimento n. 58984 del 23.12.2013 al sig. [REDACTED].

Art. 2) Le signore [REDACTED] sono tenute **in solido** a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, la somma di Euro **2.708,61**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 5,25% del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di interventi edilizi eseguiti in area di notevole interesse paesaggistico;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 11429966 intestato a “Unicredit di Siracusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.



REGIONE SICILIANA

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art.3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 637 del 12.06.2002 della Soprintendenza di Siracusa e precisamente che:

- vengano rimosse le tettoie in eternit colorato e sostituite con analoghe con travi e tavolato ligneo e relativo manto di tegole curve tipo coppi alla siciliana;
- tutte le opere in conglomerato cementizio a vista siano rivestite con pietra naturale;
- la copertura del fabbricato rurale in eternit venga sostituita con travi e tavolato ligneo e relativo manto di tegole curve tipo coppi alla siciliana;
- l'area esterna venga opportunamente piantumata con essenze arboree autoctone al fine di attenuare l'aspetto delle opere con il contesto paesaggistico vincolato;

Art.4) Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 5) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 2 settembre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
FIRMATO**